



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO
Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALTAMENTE QUALIFICATA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI RICERCA SUL CAMPO RIFERITE ALLA GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO "LIFE WOLFALPS EU" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "LIFE NAT/IT/000972"

(DETERMINAZIONE N. 117 / 2020)

TRA

L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese – C.F./P.IVA 01550320061 (da ora Ente) rappresentato dal Direttore dott. ANDREA DE GIOVANNI [REDACTED], domiciliato ai fini del presente contratto presso l'Ufficio Amministrativo dell'Ente attualmente in BOSIO (AL) – VIA UMBERTO I 32/A, in esecuzione alla D.D. n. 317/2019;

E

Il sig. Giacomo Ferraro, [REDACTED] – P. IVA 02618650069, di seguito indicata come "Collaboratore"

PREMESSO CHE

- l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese necessita di acquisire la collaborazione di un soggetto altamente qualificato, per un supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche di ricerca sul campo riferite alla gestione del progetto europeo "LIFE WOLFALPS EU", nell'ambito del programma "LIFE18 NAT/IT/000972" di seguito denominato ("Progetto LIFE"), al quale l'Ente partecipa in qualità di partner;
- il Progetto LIFE è stato costruito sulla base di un programma condiviso fra tutti i partner internazionali (19 partner di progetto e 100 supporter, coordinati dal capofila EGAP delle Alpi Marittime), con gli obiettivi di contrastare le predazioni sui domestici grazie a squadre di intervento sul campo e sistemi di prevenzione efficaci, favorire la sostenibilità economica della presenza del predatore promuovendo iniziative ecoturistiche, definire linee guida di gestione del predatore a livello alpino-appenninico e mettere in campo le migliori pratiche per rendere compatibili la presenza del lupo e le attività economiche in montagna e pianura;
- il progetto mira a ottenere risultati importanti nel campo della conservazione della biodiversità, ma avrà anche ricadute economiche di rilievo a livello locale;
- vista la complessità e la pluralità delle tematiche affrontate, è di fondamentale importanza affiancare al personale dell'Ente già impegnato sul progetto un supporto tecnico-scientifico per l'implementazione delle azioni per le quali è prevista la partecipazione dell'Ente. Tale supporto sarà funzionale alle attività previste per ogni azione, con particolare riferimento alle attività pratiche di ricerca sul campo;

- l'Ente ha formalizzato con la "decisione a contrattare" (D.D. n. 97 del 27/3/2020) la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito del procedimento svolto il Collaboratore possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Ente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della prestazione è il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche di ricerca sul campo riferite alla gestione del Progetto LIFE.

Le attività di supporto si riferiscono prevalentemente alle fasi preparatorie, operative, di restituzione dei dati raccolti e partecipazione a gruppi di lavoro-workshop, anche internazionali, nell'ambito delle attività tecnico-scientifiche di ricerca sul campo previste dal progetto "LIFE WolfAlps EU" (19/11/2019 – 30/9/2024).

In particolare si prefigurano le seguenti funzioni:

- partecipazione ai meeting annuali del Gruppo Tecnico per la definizione e l'attuazione degli indirizzi tecnico-scientifici di progetto (almeno 4);
- supporto nella redazione dei report tecnico-scientifici trimestrali da inviare ad APAM;
- supporto attivo nell'azione preparatoria di cui l'Ente è responsabile (A6), anche mediante redazione di documenti e restituzione di dati;
- partecipazione agli workshop previsti dal progetto per la definizione dei protocolli di azione (WPIU, ibridazione, genetica, strategie di prevenzione della mortalità nelle aree urbane, lupi confidenti);
- raccolta e restituzione dei dati relativi allo studio ex-ante e post-ante sulla percezione del lupo da parte del pubblico e dei portatori di interesse (moduli, questionari, interviste);
- supporto al Responsabile tecnico per tutte le attività previste dalle azioni in cui l'Ente è direttamente coinvolto.

Considerata la durata del Progetto LIFE (5 anni), a partire dal 1/9/2019 al 30/9/2024 – le attività di cui sopra saranno ulteriormente dettagliate con cadenza annuale, mediante assegnazione di obiettivi specifici basati sul timetable e sulle deadline stabilite dal Grant Agreement del progetto nonché dalla Partnership Agreement, allegati al presente atto.

Gli obiettivi definiti per l'anno 2020 sono i seguenti:

- supporto nella redazione dei report tecnico-scientifici trimestrali da inviare ad APAM;
- partecipazione ai meeting e agli workshop previsti nelle azioni A2, A6, A7 – eventuale restituzione dei dati;
- supporto tecnico nell'attuazione dell'azione A6;
- attuazione dell'azione D1 mediante svolgimento di interviste e invio questionari - restituzione dei dati raccolti;
- partecipazione al meeting annuale di 3 giorni presso APAM per la definizione e l'attuazione degli indirizzi tecnico-scientifici di progetto.

Per gli anni successivi all'anno 2020 l'Ente assegnerà al Collaboratore gli obiettivi specifici annuali mediante apposita modulistica che sarà sottoscritta dallo stesso per accettazione.

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente sarà oggetto di verifica da parte dell'Ente e dall'esito di questo dipenderà la conferma annuale dell'incarico di collaborazione.

Le parti concordano inoltre che gli obiettivi annuali potranno subire delle variazioni a seconda dell'evolversi dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19, tale eventualità potrebbe portare alla rimodulazione dei compensi annuali di cui all'art. 4.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/9/2024.

Resta inteso che, il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente a seguito della verifica dell'espletamento delle attività richieste nonché del rispetto delle tempistiche indicate al precedente art. 2 – "Oggetto della prestazione" è condizione necessaria alla conferma annuale dell'incarico.

ART. 4 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente inclusi ad Iva e contributo obbligatorio da corrispondersi come segue:

- Euro 6.100,00 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali (scadenza 31/12/2020);
- Euro 2.350,00 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali (scadenza 31/12/2021);
- Euro 2.350,00 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali (scadenza 31/12/2022);
- Euro 2.350,00 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali (scadenza 31/12/2023);
- Euro 2.350,00 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali (30/9/2024).

Il compenso, negli importi annuali sopra indicati, verrà erogato a mezzo bonifico bancario su C/C bancario "dedicato" precedentemente comunicato dal Collaboratore entro 30 giorni dalla data di ricezione di regolare documentazione fiscale (fattura), che dovrà essere inviata al verificarsi delle condizioni contrattuali sopra indicate.

L'Ente non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dal Collaboratore con mezzi idonei.

E' facoltà dell'Ente effettuare, su richiesta del Collaboratore, verifiche intermedie di raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti, che potranno comportare l'erogazione parziale del compenso (fino ad un massimo del 50% dell'importo annuale pattuito).

ART. 5 – LUOGO DI LAVORO

Trattandosi di contratto di collaborazione di lavoro autonomo il Collaboratore non è vincolato ad alcuna sede di lavoro. Il Collaboratore nell'espletamento dell'incarico:

1. potrà comunque avvalersi degli uffici dell'Ente (secondo le modalità comunicate) e più precisamente:
 - sede amministrativa in via Umberto I 32/A – 15060 Bosio (AL);
 - sede operativa in via Baldo n. 29 – 15070 Lerma (AL);
2. garantirà la propria presenza a tutti gli incontri inerenti il Progetto LIFE che saranno convocati dall'Ente e per i quali risulta necessaria la sua presenza.

ART. 5 – ALTRE SPESE

Le spese sostenute dal Collaboratore, nell'ambito dell'incarico, per riproduzioni fotografiche e fotostatiche e/o altre spese per materiali inerenti la realizzazione del progetto saranno a lui rimborsate previa presentazione della documentazione (fatture/scontrini fiscali emessi da chi ha fornito il servizio).

Tali spese dovranno essere presentate separatamente dalla fattura relativa all'incarico e autorizzate preventivamente dal Direttore dell'Ente.

ART. 6 – GRANT AGREEMENT

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'elenco delle attività di supporto richieste riguardanti le fasi preparatorie, progettuali, di divulgazione-restituzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro-workshop, anche internazionali, nella gestione delle attività di comunicazione del progetto "LIFE WolfAlps EU" meglio dettagliate sul timetable e sulle deadline stabilite dal Grant Agreement del progetto, nonché dalla Partnership Agreement, allegati al presente, che si intendono accettati con la sottoscrizione del presente atto.

ART. 7 – DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Collaboratore nell'espletamento dell'incarico fornisce una prestazione che risulta integralmente retribuita con l'importo pattuito. Essa quindi non gode di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del Progetto LIFE.

ART. 8 – CONFIDENZIALITA'

Il Collaboratore è tenuto a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale di cui verrà a conoscenza nel periodo di collaborazione con l'Ente. Il Collaboratore rimane vincolato a tale obbligo durante l'attuazione del progetto e per cinque anni dopo il saldo del compenso pattuito.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al D.C.S. n. 38/2015 pena la risoluzione o la decadenza del presente disciplinare.

ART. 9 - DOMICILIO DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore elegge il proprio domicilio a tutti gli effetti presso la pec giacomo.ferraro@postecert.it. Qualsiasi variazione del suddetto domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente con mezzi idonei.

ART. 10 – PENALITA'

L'Ente si avvale della clausola risolutiva espressa, come prevista all'art. 1456 del Codice Civile.

Il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Collaboratore è soggetto all'applicazione di penali. A tal riguardo per la mancata ultimazione di quanto richiesto dal presente disciplinare, nei tempi stabiliti, verrà applicata una penale pari all'1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare del compenso di cui all'art. 4.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del periodo precedente non può superare il 10 per cento dell'importo del compenso. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà dell'Ente risolvere il presente disciplinare-contratto in danno del Collaboratore.

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il Collaboratore con la sottoscrizione del presente disciplinare assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il Collaboratore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – PROTEZIONE DATI PERSONALI

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente disciplinare verranno utilizzati ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i. - REGOLAMENTO UE 201/679 (GDPR).

ART. 11 – CONTROVERSIE

In caso di controversie nell'interpretazione del presente atto il Foro competente sarà quello di Alessandria.

ART. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea De Giovanni. Supporto al R.d.P. Annarita Benzo.

ART. 12 – ALLEGATI AL DISCIPLINARE

Fanno parte integrante del disciplinare i seguenti allegati:

1. Grant Agreement;
2. Partnership Agreement.

Letto, approvato e sottoscritto. Bosio, 22/5/2020.

Il Direttore

Dott. ANDREA DE GIOVANNI

Il Collaboratore

Sig. GIACOMO FERRARO